Le responsabilità del dirigente scolastico e del DSGA nella Scuola dell'autonomia

a cura dell'Avv. Fabio Paladini

Programma del corso

La responsabilità del d.s. per infortunio degli alunni
La gestione del contenzioso del lavoro
La responsabilità per condotta antisindacale
Adempimenti e responsabilità in materia di sicurezza
La responsabilità disciplinare del Dirigente Scolastico e del DSGA
La responsabilità erariale: presupposti e adempimenti nei confronti della Corte dei Conti
Le novità introdotte dalla Legge 190 del 2012
La responsabilità contabile del DSGA
Cenni sui profili di responsabilità penale
Codice privacy e responsabilità

Art. 25 del D.Lgs. N. 165 del 2001

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

./. segue

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Tipologia di responsabilità

- Civile verso terzi
- Penale
- Amministrativa e contabile
- Disciplinare
- Di risultati

Responsabilità civile verso terzi

- Fonti normative e legittimazione passiva in giudizio: varie tipologie di responsabilità (contrattuale, extracontrattuale, per cose in custodia etc)

- La responsabilità per infortuni degli alunni a causa dell' omissione di vigilanza del personale

FONTI NORMATIVE della Responsabilità per omissione di vigilanza

•Art. 2048 cc: i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…) queste persone sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

N.B. :Detto articolo disciplina la responsabilità extracontrattuale cioè la responsabilità, per omissione di vigilanza, allorché un allievo procuri un danno ad altro allievo.
Nel caso di danno provocato dall'allievo a sé stesso cfr art. 1218 sulla responsabilità contrattuale.

Legge 11 luglio 1980, n. 312 (art. 61)

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

- **Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.**

Al Ministero si applica la norma di cui all'art. 2048 c.c. (o l'art. 1218 in caso di danno da autolesione) mentre il dipendente potrà essere chiamato a rispondere del danno causato per omissione di vigilanza solo in un eventuale giudizio di rivalsa innanzi la Corte dei Conti e solo se la sua condotta è improntata al dolo o alla colpa grave

Artt. 2048 c.c. : presunzione relativa di responsabilità che ammette la prova liberatoria

- **Obbligazione di mezzi e non di risultato**
- **Occorre dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta.**
- **Occorre dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee a contenere nel massimo grado le situazioni di pericolo prevedibili**
- **Occorre dimostrare che il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento**

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza è relativa, non essendovi modalità predefinite ed universalmente valide. Necessità di adottare soluzioni differenti perché diverse sono le condizioni ambientali di cui tenere conto e le soluzioni organizzative differenziate in considerazione dell'età degli alunni secondo un rigore inversamente proporzionale alla loro età e maturazione. (cfr. Cass. 4 febbraio 2005 n. 2272)

Presupposti della responsabilità

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Se l'alunno si fa male da solo mentre è a scuola?

Contrasto giurisprudenziale risolto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS UU, 27-06-2002 n. 9346): l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale.

- **Non si applica l'art. 2048 ma l'articolo 1218: cosa cambia?**

- **Si applica il regime probatorio della responsabilità contrattuale: l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.**

Art. 1218 c.c. : occorre dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

- **onere probatorio: necessaria la dimostrazione della assenza, sotto qualsiasi profilo, di colpa, e cioè la dimostrazione del caso fortuito e della forza maggiore (cfr. Cass. 7214/02, 10126/00, 7604/96): ad esempio l'alunno gioca e scivola da solo, senza nessun nesso causale di tipo ambientale (ad esempio, il gioco del calcio è stato consentito in situazione di sicurezza)**

- **contemperare ineludibili esigenze di sicurezza dei minori con le altrettanto loro importanti esigenze di socializzazione.**

Prova liberatoria a carico dell'Amministrazione

Tanto al presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante di cui all'art. 2048 c.c. quanto quella contrattuale a norma dell'art. 1218 c.c. non configurano ipotesi di responsabilità oggettiva, imputando invece all'insegnante una responsabilità per colpa presunta, superabile con la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola. Trattasi dunque di presunzione di responsabilità che non ha carattere assoluto, con onere della prova liberatoria a carico del docente ma che presuppone comunque la necessità di accertare in concreto una condotta colposa a carico dell'insegnante. (Trib. Milano 21 giugno 2008)

La prova spetta all'amministrazione scolastica.

1. Occorre provare che l'incidente non avrebbe potuto essere evitato in maniera alcuna, neppure adottando le più scrupolose precauzioni.

2. E'importante una ricostruzione accurata di quanto accaduto.

Sussiste una responsabilità anche delle famiglie?

•Art. 2048 c.c. : “il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi…. sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”

•La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. (Cass. 22 aprile 2009 n. 9556)

Profili processuali in cui sono coinvolti sia il MIUR che la famiglia

Le due responsabilità possono coesistere (cfr. Cass. 21 settembre 2000 n. 12501) nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall'allievo minorenne ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di "culpa in educando" ex art. 2048 comma 1 c.c., sia il Ministero della pubblica istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di "culpa in vigilando" mentre è esclusa la legittimazione passiva degli insegnanti statali ex art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312.

Sottoscrizione del Patto di corresponsabilità

Art. 5 bis DPR 249/1998

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità

Sottoscrizione del Patto di corresponsabilità

Nota prot. .n. 3602/P0 del 31 luglio 2008: il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità riconducibile in capo al personale scolastico in caso di violazione del dovere di vigilanza. Tale obbligo nei confronti degli studenti è infatti previsto da norme inderogabili del codice civile; di conseguenza, nell'ipotesi in cui il patto contenesse, in maniera espressa o implicita, delle clausole che prevedano un esonero di responsabilità dai doveri di vigilanza o sorveglianza per i docenti o per il personale addetto, tali clausole dovranno ritenersi come non apposte in quanto affette da nullità.

I doveri di vigilanza del personale della scuola

Dirigente scolastico: titolare di funzioni di carattere amministrativo. (cfr. art. 25 D.Lgs. N. 165 del 2001)

- Obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sulla attività degli operatori scolastici.
- Obbligo di garantire la sicurezza della scuola e la disciplina tra gli alunni.

Viaggi di Istruzione

DPR n. 275/1999: le scuole hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.

- Potenziale duplice profilo di responsabilità in caso di eventi lesivi occorsi agli studenti: a) responsabilità dell'istituto per eventi correlati ad una cattiva organizzazione; b) responsabilità dell'insegnante per omissione di vigilanza durante il viaggio. (responsabilità ex art. 2048 c.c o 1218 c.c.)
- Massima attenzione nell'organizzazione delle settimane bianche (necessità di individuare docenti accompagnatori idonei; organizzazione che punti a prevenire i potenziali rischi; convenzione con l'ente locale o scuole di sci che mettano a disposizione per l'assistenza un adeguato numero di maestri durante l'attività sulle piste).

-

Recente giurisprudenza della Cassazione: si va verso una responsabilità sempre più estesa dell'Amministrazione

-Cass. N. 1769 dell'8 febbraio 2012: accentuato l'obbligo di diligenza preventivo consistente , quanto alla gita, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

-Da quanto affermato dalla Cassazione si enucleano in capo alla scuola che organizza un viaggio di istruzione due tipi di responsabilità:

- una responsabilità per **culpa in eligendo**, in merito alla scelta del vettore e della struttura destinata ad ospitare gli alunni; tale responsabilità dovrà essere valutata con giudizio ex ante, ossia tenendo conto di quanto accertato, a livello di documentazione acquisita nella relativa istruttoria, nel corso della procedura negoziale di scelta del contraente;
- una responsabilità, **in concreto**, al momento dell'ingresso nella struttura, alla luce della quale i docenti accompagnatori devono verificare la rispondenza dell'idoneità della struttura ad accogliere gli studenti.

-

I nuovi adempimenti organizzativi alla luce dei nuovi principi giurisprudenziali

Pertanto, secondo la Cassazione l'obbligo di protezione sui ragazzi rileva non solo al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, ma anche successivamente, al momento della concreta fruizione ed in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni.

Che valore hanno le liberatorie per consentire la ricreazione fuori scuola?

Esclusa la legittimità di disposizioni interne all'istituto che comportino la richiesta ai genitori degli alunni minorenni di "autorizzazioni" a far svolgere tale intervallo fuori dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze.

Le suddette "liberatorie" non costituiscono esimenti ma addirittura implicita ammissione dell'omessa vigilanza sugli alunni ed in un eventuale giudizio risarcitorio possono integrare un elemento probatorio di responsabilità.

Come gestire la vigilanza durante le assemblee di istituto?

Mancanza di indicazioni del MIUR: ad ogni modo il dirigente deve garantire la vigilanza degli alunni con il personale a disposizione

Nota USR Veneto n. 2561 del 24 aprile 2007: sussistente l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio nelle ore di assemblea.

In ogni caso previsione regolamentare che garantisca la presenza di docenti addetti alla sorveglianza durante l'assemblea.

Gli alunni minorenni possono tornare a casa da soli?

Necessità di differenziazione tra alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e alunni degli istituti secondari.
La responsabilità della scuola cessa al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. 30 marzo 1999 n. 3074);

- Se il genitore chiede di lasciare l'alunno in un certo luogo: richieste non esimenti se potenzialmente pericolose per il minore (Cass. 5-09-1986, n. 5424);

- Autorizzazione per iscritto al ritorno a casa non accompagnati da persona maggiorenne: molti elementi di rischio. Infatti, può diventare una prova della consapevolezza da parte della scuola di una modalità di uscita "pericolosa", avallata dalla stessa scuola (ammissione di omissione di sorveglianza)

Se proprio autorizzazione deve essere… (la decisione ultima spetta alla scuola)

Possibili clausole formali del modulo di autorizzazione:

-dopo aver attentamente valutato il grado di maturazione del proprio figlio, vista la collocazione della scuola ed il percorso da effettuare (scuola-abitazione, sita in via…….);

- verificato mediante osservazione sistematica che il minore è in grado di percorrere detto tragitto;

- assicurato alla scuola di di aver provveduto al suo necessario addestramento a compiere il tragitto, alla sua educazione ed all'acquisizione di un comportamento consapevole e responsabile, adeguato alla situazione e all'età;

-

-"c.d. CONVENZIONE CONCORDATA" (vedi pareri Avvocatura Stato di Trieste)

Vigilanza sugli alunni maggiorenni

Tema controverso e delicato

- **Cass. n. 7387 del 2001: la presunzione di cui all'art. 2048 c.c. non è applicabile nel caso in cui l'allievo sia persone maggiore di età.**
- **Tuttavia è sempre richiesto il dovere di vigilanza correlato a particolari posizioni protette in modo specifico da norme di legge (Es. Disposizioni in materia di sicurezza)**

➢**Rapporti scuola - Famiglia: legittimità delle comunicazioni alla famiglia anche in caso di alunno maggiorenne allorchè la famiglia provveda al mantenimento.**

Gestione amministrativa dell'infortunio dell'alunno

- denuncia dell'evento infortunistico all'Inail se prognosi superiore a 3 giorni; (dal 1 luglio 2013 le denunce sono in forma telematica) La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico".
  Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione effettiva del certificato medico (Cass, Sez. Lavoro 11688/2004).

- denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;

- obbligo di tenuta del registro infortuni.

Gestione amministrativa dell'infortunio dell'alunno

- **Sanzioni amministrative in caso di omesso o ritardato invio**

- **Recente sentenza del Tribunale di Bologna (n. 20438 del 21 marzo 2013) il ritardato invio all'INAIL, dovuto ad una mera disattenzione del personale di segreteria, non può essere addebitato al Dirigente che, avendo fatto quanto di propria competenza, non può essere altresì tenuto, in ragione della complessità della struttura organizzativa, a svolgere o a controllare personalmente anche i successivi adempimenti degli uffici competenti..**

Se arriva una citazione a scuola da parte della famiglia dell'alunno danneggiato?

Il dirigente deve curare i rapporti con l'Avvocatura dello Stato. (vedi slide seguente)

In caso di sentenza di condanna deve curare:

- **rapporti con le Procure presso le Corti dei Conti competenti (informative e denunce dei fatti e dei comportamenti che possono dare luogo a responsabilità per i danni cagionati al pubblico bilancio);**
- **atti di costituzione in mora del dipendente presunto responsabile;**
- **recupero dei crediti a seguito delle decisioni di condanna della magistratura ordinaria e contabile;**

Per permettere una buona difesa da parte dell'Avvocatura

Compito del dirigente scolastico che chiederà la relazione sui fatti al personale presente al momento dell'infortunio.

- **Buona norma che il dirigente richieda la relazione sin subito dopo l'evento, onde evitare la difficoltà di ricostruire l'episodio al momento dell'instaurazione della causa, che può avvenire anche a distanza di molto tempo dall'evento infortunistico.**

La relazione dovrà contenere:

- **indicazione delle circostanze e della dinamica dell'infortunio**
- **eventuale presenza di testimoni e loro dichiarazioni**
- **descrizione delle modalità di organizzazione della vigilanza dei docenti (a seconda di dove è avvenuto l'infortunio precisare come era organizzata la gestione della vigilanza sugli alunni)**
- **descrizione del soccorso prestato al momento dell'incidente**

Copertura assicurativa

Importante per la scuola stipulare delle assicurazioni a copertura sia degli infortuni che della responsabilità civile dei docenti.

- L'assicurazione infortuni e r.c. sono distinte tra loro: ambiti diversi e diverso regime di prescrizione.

Se la richiesta dell'avvocato concerne i danni subito dall'alunno, a causa di una asserita responsabilità dell'istituzione scolastica e dei suoi operatori, si suggerisce di operare nel seguente modo.

1) Dare riscontro alla richiesta del legale con una nota, che si invierà per conoscenza anche alla società di assicurazioni, del seguente tenore: "Spiace rispondere negativamente alla richiesta formulata, che non risulta possibile accogliere non sussistendo a carico di questa amministrazione alcun profilo di responsabilità risarcitoria". In detta risposta la scuola dovrà evidenziare quanto sopra riportato in merito all'accidentalità dell'evento ed al fatto che vi è stata comunque immediata assistenza all'alunno

2) Contemporaneamente e comunque, il dirigente scolastico invierà alla società di assicurazione, tramite raccomandata A.R. (da inviarsi nella sede legale ed, eventualmente, anche nella sede periferica dell'ufficio liquidazione danni), una lettera per richiedere la copertura assicurativa sulla responsabilità civile

Danni cagionati da deficit strutturali dell'edificio scolastico:

Si applica l'art. 2051 c.c. (responsabilità per le cose in custodia salvo che si provi il caso fortuito):

- Cass. S.U. 12019/1991: amministrazione scolastica responsabile della relativa sicurezza > nel d.s. si concretizza la figura del "custode" con riferimento alle attrezzature scolastiche

- Es.: responsabilità allorchè in presenza di lavori di ristrutturazione non ha attuato le misure idonee ad evitare situazioni di pericolo. (Trib Trieste 6 maggio 2004 n. 565)

Cass. civile - Sez. III - Sent. 29 maggio 2013, n. 13457: al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l'esistenza di lavori di manutenzione dell'immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività.

Analizziamo altri profili di responsabilità…….

Responsabilità per condotta antisindacale

E' antisindacale qualunque condotta lesiva della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, a prescindere dall'intenzione del suo autore.

- Legittimata passiva è l'amministrazione, non la persona fisica del dirigente scolastico (Cass. 6640 del 2009)

- Se il ricorso è accolto, il Giudice ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione dei suoi effetti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo

Il datore di lavoro può proporre opposizione al decreto nel termine di 15 gg dalla sua comunicazione

➢Responsabilità disciplinare

Riforma operata dal D.Lgs. 150/2009:

- ➢Sostituisce il vecchio art.55 D.Lgs 165/2001
- ➢Aggiunge al D.Lgs 165/2001 gli artt. da 55 bis a 55 novies
- ➢Abroga i commi 2 e 3 dell'art.71 del D.L. 112/2008 in materia di assenze (poiché l'art.55 septies ridisciplina i controlli sulle assenze
- ➢Abroga l'art.56 del D.Lgs 165/2001 poiché gli artt 55 nuovo testo e 73 ridisegnano l'impugnazione delle sanzioni disciplinari
- ➢Abroga gli artt. da 502 a 507 del D.Lgs n.297/1994
- ➢Qualifica gli artt. da 55 a 55 octies disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt.1339 e 1419, II, c.c. .

Gli organi sono due: il dirigente scolastico e l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
Art. 55 bis -> diversa procedura a seconda gravità della sanzione o della qualifica del responsabile della struttura

SANZIONE superiore al RIMPROVERO VERBALE e inferiore alla SOSPENSIONE DAL SERVIZIO per più di dieci giorni >> provvede il responsabile della struttura se riveste qualifica dirigenziale (quindi il ds.)

SANZIONE superiore alla SOSPENSIONE DAL SERVIZIO per più di dieci giorni >>> provvede UPD (ufficio competente per i procedimenti disciplinari) presso ogni USR e AT

SANZIONI meno gravi (quando il capo struttura non è dirigente) >>> provvede UPD

Per il personale A.T.A.: dal rimprovero verbale (art.92 lett.a) -> sospensione dal servizio fino a 10 gg. (art.92, lett.d)
Per il personale docente: dall'avvertimento scritto (art.492,III, D.Lgs 297/1994) -> sospensione dal servizio fino a 10 gg (nell'ambito dell'art.494 D.Lgs n.297(1994).

NB: per le sanzioni superiori al rimprovero verbale è necessaria la CONTESTAZIONE DI ADDEBITO

Procedimento disciplinare

Art.55 bis, III, D.Lgs 165 -> quando la sanzione astrattamente applicabile sia più grave di quella rientrante nelle proprie attribuzioni, il responsabile della struttura trasmette gli atti, ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIZIA DEL FATTO, all'UPD, dandone contestuale notizia all'interessato.

DALLA DATA DI PRIMA ACQUISIZIONE DELLA NOTIZIA DELL'INFRAZIONE comincia a decorrere il termine (perentorio) per la conclusione del procedimento

I due procedimenti presentano la medesima struttura

Notizia infrazione -> contestazione di addebiti -> convocazione dell'incolpato-> attività istruttoria -> archiviazione o irrogazione della sanzione

I termini sono raddoppiati solo quando l'UPD procede per i fatti per i quali sia irrogabile una sanzione più grave di quelle di cui al I comma 55 bis

Quale che sia l'organo competente, la violazione dei rispettivi termini comporta per l'amministrazione la decadenza dell'azione disciplinare, ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo

Procedimento

contestazione d'addebito > entro e non oltre 20 gg. dalla notizia dell'infrazione

convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg.

il dipendente può:

a) chiedere rinvio per grave documentato impedimento (se superiore a 10 gg. il termine di conclusione del procedimento slitta in misura corrispondente al periodo di impedimento)

b) presentarsi con procuratore o rappresentante sindacale

c) inviare memorie scritte

conclusione del procedimento >entro 60 gg. dalla contestazione d'addebito

I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposta nei seguenti casi:
1) grave ed oggettivo impedimento, su richiesta del dipendente, se maggiore di 10 gg.,
2) le ipotesi eccezionali previste dall'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/01 nel caso di concomitanza con il procedimento penale
PROVVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE

Per le sanzioni di maggiore gravità dell'UCPD i termini sono raddoppiati
Gli atti devono essere trasmessi dal ds, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'UPD dandone contestuale comunicazione all'interessato

Pubblicità del Codice disciplinare

L'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come riformato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, prevede che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

Art. 15 CCNL 2010 AREA V

Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi di cui all'art. 14, secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 16 (codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.

Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimenti disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001.

Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

L'amministrazione, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporne, con espressa motivazione, la sospensione cautelare dal lavoro, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: nuovo Codice di condotta dei dipendenti pubblici

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Processo del lavoro

Per le Amministrazioni dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio all'Avvocatura dello Stato [artt. 1 e ss R.D. n.1611/1933]

Il conferimento della difesa ad avvocati del libero foro è illegittimo perché in contrasto con l'art. 5 del R.D. 1611/33. Da tale illegittimità derivano conseguenze di ordine processuale e di ordine amministrativo:

- l'atto di citazione o di costituzione in giudizio sono nulli
- il compenso eventualmente pagato all'avvocato del libero foro costituisce danno erariale

Articolo 417 Bis Difesa delle pubbliche amministrazioni

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell' articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

Per le amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui sopra si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di sopra

La costituzione in giudizio avviene con il deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente una memoria difensiva e i documenti che si intende dimettere

Il deposito avviene almeno dieci giorni prima dell'udienza a pena di decadenza dalla facoltà di:
-sollevare domande riconvenzionali

-sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio dal giudice (la prescrizione del credito del ricorrente)

- Deve indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Principali questioni oggetto di contenzioso giudiziario:

-Formazione delle graduatorie (risarcimento danno dell'aspirante pretermesso)
-- mancata concessione di benefici di legge (permessi, congedi etc)
-- violazione delle norme sulla sicurezza
-- mobbing (insieme al Ministero può essere convenuto in giudizio anche il dipendente che il ricorrente individua come mobber: nei confronti di questi la responsabilità ha natura extracontrattuale atteso che dal punto di vista giuridico il contratto di lavoro intercorre con l'amministrazione e mai con persone fisiche, anche se fosse il dirigente scolastico)

Adempimenti del d.s. in tema di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza
Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte
Adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali,dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
Fornire la segnaletica di sicurezza e i segnali di sicurezza e avvertimento
Designare il Responsabile del S.P.P., il Medico Competente (ove previsto), agli addetti alle emergenze e al pronto soccorso

./segue

Far effettuare la sorveglianza sanitaria se sussistono i rischi specifici e allontanare i lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari

Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti

Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti

Programmare le misure per il miglioramento continuo ancheattraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi

Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)

Organizzare la riunione periodica del SPP almeno una volta l'anno

./segue

In mancanza di intervento dell'ente proprietario dell'edificio scolastico il D.S risponde se:

- non ha curato di sollecitare gli interventi dell'Ente locale tenuto alla manutenzione (art. 18, comma 3, D.Lgs. 81/08) o comunicato nei casi più gravi all'Ufficio Scolastico Regionale, le omissioni e la persistente inerzia dell'Ente locale stesso al fine dell'adozione delle opportune misure;

- comunque se non ha adottato le possibili misure di emergenza atte a scongiurare gli incombenti eventi dannosi (art. 18, comma 1, lettere h) e t), D.Lgs. 81/08)

Attività negoziale:

- Distinzione tra contratti di appalto e di lavoro autonomo stipulati con esperti esterni

- Ai sensi del DI 44 del 2001 il dirigente è titolare dell'attività negoziale mentre il DSGA cura l'attività istruttoria

- Rispetto della normativa di cui al D.Lgs. N. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e il DI 44 del 2001 nella parte in cui non è stato derogato dalla normativa comunitaria sopravvenuta

Procedura:

- La delibera a contrarre
- Il bando di gara o la lettera d'invito
- L'aggiudicazione (provvisoria-definitiva) del contratto
- I controlli sui requisiti
- La stipulazione del contratto (stand still)

- Gestione delle minute spese a cura del DSGA

Sequenza procedimentale:

aggiudicazione provvisoria/aggiudicazione definitiva/termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione definitiva (cd. clausola di stand still).

Si tratta di un termine dilatorio in cui il contratto NON può essere stipulato

La ratio è quella di rendere effettivo l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione richiesto da parte del partecipante illegittimamente pretermesso

Legge anticorruzione 190/2012 art. 1 comma 32

Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;

le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. [...]

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Legge anticorruzione 190/2012 art. 1 comma 32

- **Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori.** L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.
- Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (SANZIONI)

Contratti con gli esperti esterni

Art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. ……Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del decreto 165/01 e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 36, comma 5-quater cioè i contratti sono nulli e determinano responsabilità erariale per il dirigente.) (recente modifica apportata dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125)

- Non si può ricorrere ad esperti esterni per supplire a carenze di organico in riferimento ad attività rientranti nei compiti e nei doveri di ufficio del personale.

Obblighi di pubblicazione sul sito e relative responsabilità:

Incarichi/contratti con gli esperti esterni: (art.15 Dlgs 33/2013) estremi degli atti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (da comunicare periodicamente alla funzione pubblica), curriculum + altri dati previsti dal comma 1 dell'articolo 15 citato

- sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

- Responsabilità accertata all'esito del procedimento disciplinare, comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni…

Si pubblicano i dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Responsabilità in caso di violazione della normativa sulla incompatibilità

Art. 53 D.Lgs. N. 165/2001: le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche **senza la previa autorizzazione dell'amministrazione** di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Anche gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Responsabilità amministrativa e contabile

Responsabilità amministrativa:
a) esistenza di un danno valutabile economicamente;
b) il dolo o la colpa da parte del pubblico impiegato autore del danno;
c) il nesso di causalità tra il danno e il comportamento doloso o colposo;
d) l'esercizio di una funzione di pubblico impiegato.
La responsabilità contabile è quella responsabilità patrimoniale nella quale incorrono tutti gli agenti contabili, sia di fatto che di diritto, che hanno maneggio di denaro, di oggetti o di materie di proprietà dello Stato e che sono conseguentemente tenuti alla presentazione del "conto giudiziale".

- Per i casi di responsabilità amministrativa e contabile i dipendenti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Quindi la condanna dell'Amministrazione cui consegua l'esborso di denaro per risarcire il danno che il giudice reputi avere subito il dipendente od un terzo comporta l'attivazione del giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti

Per quanto concerne l'elemento soggettivo della colpa grave essa consiste in una negligenza, imprudenza, imperizia particolarmente intensa. In giurisprudenza è stato chiarito che dal momento che la locuzione colpa grave è una sorta di norma in bianco, tale requisito va analizzato facendo riferimento a quei casi di errori inescusabili, oppure nei casi di omissioni o ritardi ingiustificati, verificatisi in presenza di strutture amministrative dotate di personale e mezzi in maniera soddisfacente. (Corte Conti Lombardia 3 luglio 2008 n. 453).

Inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso. (Corte Conti reg. Trentino Alto Adige sez. giurisd. - Sent. 19 febbraio 2009 n. 6; Corte Conti sez. II - Sent. 03 novembre 2008 n. 350)

In sostanza sono connotati da colpa grave quei comportamenti che si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza. (Corte Conti sez. II - Sent. 03 novembre 2008 n. 350)

Adempimenti del Dirigente Scolastico: denunce alla Procura presso la Corte dei Conti e atti di costituzione in mora

Nel caso in cui l'Amministrazione scolastica è condannata al risarcimento dei danni all'infortunato causato da violazione degli obblighi di vigilanza verificatosi con dolo o colpa grave di un dipendente (o in ogni altro caso in cui per effetto del comportamento del dipendente l'Amministrazione abbia risarcito un danno economico), deve inoltrare denuncia al Pubblico Ministero contabile, affinché egli possa intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente.
L'azione di responsabilità amministrativa viene esercitata dal Pubblico Ministero contabile e, cioè, dal Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

./segue

L'obbligo della suddetta denuncia è prevista in via generale dall'art. 20 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.

La nota interpretativa prot. n. PG 9434/2007, P dd 2/8/2007 del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, che sostituisce integralmente quella precedente, sullo stesso oggetto, prot. n. I.C./16 del 28 febbraio 1998, ha fornito precisazioni e chiarimenti in materia di denunce di danno erariale.

Danno all’immaginr

Art. 17, comma 30-ter, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni per i delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Corte Costituzionale: Ordinanza 21 luglio 2011, n. 219: la Corte dei Conti non può condannare un dipendente pubblico per il danno arrecato all'immagine della P.A. in presenza di una sentenza di condanna non definitiva.

Diversità di trattamento giuridico tra le ipotesi di responsabilità per danno patrimoniale, che non richiede la sussistenza di una sentenza di condanna passata in cosa giudicato e quelle di responsabilità per lesione dell'immagine dell'amministrazione.

c.1-sexies dell'art.1 L.20/94 introdotto dalla cd. legge anticorruzione (L.190/12): nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"

Art. 55-sexies D.Lgs. N. 165 del 2001: Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare

La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.

Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

Responsabilità penale

-cenni sulla responsabilità penale (reati propri del pubblico ufficiale)

-Obblighi di denuncia in capo al dirigente scolastico

Pubblici Ufficiali (art. 357 c.p.):
Nozione del pubblico ufficiale (1)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Reati dei Pubblici Ufficiali (art. 357 c.p.):

Soggetti che concorrono a formare la volontà della PA o la rappresentano all'esterni
Coloro che sono dotati di poteri autoritativi
Coloro che sono dotati di poteri certificativi

Nella scuola sono P.U.:

- Dirigenti scolastici
- Direttori dei SGA

➢./segue

Agli insegnanti di scuola pubblica viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale (C. Cass., sent. n. 6587/1991; n. 2790/1992; n. 6685/1992; n. 3304/1999) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi, essendo ad essi devoluti, infatti, fra gli altri, il potere di proporre o di disporre di eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni. Più controversa è la qualificazione del collaboratore scolastico quale incaricato di pubblico servizio (al quale viene riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio laddove, in ragione della spettanza ad esso di funzioni di vigilanza sugli alunni, oltre che di quelle meramente materiali di custodia e pulizia dei locali, può dirsi collaborare alla pubblica funzione spettante alla scuola (Cass. n. 2965/1983; n. 4818/1993; n. 17914/2003).

./segue

Omissione atti d'ufficio (art. 328)

Concerne tutti gli atti amministrativi senza limiti connessi alla loro funzione
Il reato presuppone la doverosità dell'adozione dell'atto

È necessaria una prima istanza alla quale è connessa l'avvio del procedimento ed una seconda istanza di messa in mora con la quale si richiede per iscritto all'amministrazione di provvedere (vera e propria diffida ad adempiere)> da parte di colui che ha interesse qualificato al compimento dell'atto

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 328 decorre da tale seconda istanza

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361)

Il pubblico ufficiale (357), il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa

Distinzione tra i reati

Perseguibili a querela di parte (per le scuole la competenza è del dirigente scolastico)

Perseguibili d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria (cfr. art. 361 c.p. e 331 c.p.p.)

Denuncia di reato nel quale il minore è la vittima: l'obbligo grava sul d.s. Il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l'obbligo in questione riferendo al dirigente la notizia di reato di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. (Cass. N. 11597/1995)

Il tempo della denuncia non è istantaneo; pur non essendo previsto un termine predeterminato è punito il ritardo ingiustificato.

Coloro che hanno l'incarico di pubblico ufficiale o di pubblico servizio hanno l'obbligo (artt. 362 e 358 c.p.), in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa di denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).

Diverse sono le modalità di denuncia: poiché al dirigente scolastico e ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995), il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l'obbligo in questione "riferendo" al dirigente scolastico la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Denuncia in caso di reato compiuto da minore

Anche se l'autore di un fatto di reato è un soggetto infraquattordicenne non fa venire meno l'obbligo del pubblico ufficiale di denunciare il fatto di reato di cui sia venuto a conoscenza all'A.G. in quanto questa potrebbe ritenere comunque opportuna l'applicazione di una misura di sicurezza o di una misura amministrativa o di un provvedimento civile.

Responsabilità contabile del DSGA

Passaggio di consegne

Nota MIUR n. 2233 del 2 aprile 2012: nel caso in cui non si verifichi il formale passaggio di consegne non oltre il termine di tre mesi dal momento in cui il Direttore subentrante ha assunto l'incarico, il Dirigente Scolastico provvederà a inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per mettere in mora il Direttore uscente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile invitandolo a prendere parte, nella data e orari prefissati, alle operazioni di passaggio di consegne in contraddittorio con il Direttore subentrante, con l'espressa avvertenza che, in difetto, si procederà, dando atto dell'assenza, egualmente a redigere il verbale previsto dall'articolo 24 del 'Regolamento' con la partecipazione del medesimo Dirigente Scolastico e con l'assistenza del Presidente del Consiglio d'Istituto (o di Circolo). Quest'ultimo, potrà anche delegare al riguardo un componente del medesimo Consiglio.

Passaggio di consegne

Nel caso in cui il Direttore uscente non ottemperasse all'invito senza idonea giustificazione e, comunque, qualora dovesse prospettare un rinvio incompatibile con le tempistiche sopra esplicitate, il Dirigente Scolastico e il Direttore subentrante, con l'assistenza del Presidente del Consiglio d'Istituto, procederanno - previa ricognizione materiale, adottando, se del caso, anche il metodo del campionamento a redigere e sottoscrivere il verbale di passaggio di consegne, avendo cura di evidenziare in modo compiuto e documentabile le ragioni che hanno condotto a seguire un siffatto procedimento.

In ogni caso, qualora in sede di passaggio di consegne - sia in contraddittorio, sia nella forma suppletiva appena delineata dovessero emergere delle mancanze, sarà il Dirigente Scolastico ad operare gli opportuni accertamenti volti ad individuare la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa.

Responsabilità del DSGA quale consegnatario dei beni

L'art. 24 comma 7 del decreto n. 44 del 2001 stabilisce che il DSGA assume la responsabilità di consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola.

Il consegnatario è il dipendente pubblico al quale sono assegnati i compiti di: conservazione, gestione, manutenzione dei beni mobili per le esigenze di funzionamento degli uffici, nonché gli adempimenti connessi con la conservazione e la distribuzione dei materiali di consumo.

I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati; trattasi della responsabilità contabile che insorge quando si maneggiano valori o beni dell'Amministrazione.

Sull'agente consegnatario grava non soltanto l'obbligazione di restituzione dei beni oggetto di consegna ma anche un complesso di doveri di servizio, derivanti da espresse previsioni normative e dalle comuni regole di prudenza volte a garantire la retta utilizzazione dei mezzi appartenenti alla P.A., la loro custodia e vigilanza ed il dovere di rendere all'amministrazione quanto residuato dopo il corretto impiego, essendo coerente al sistema l'applicazione in caso di inadempimento delle regole sostanziali e processuali relative alla responsabilità contrattuale. (Corte dei Conti, Trentino Alto Adige, sez. giurisd., 20 maggio 1999 n. 174).

Il consegnatario contabile che abbia omesso di custodire con le dovute cautele le chiavi del magazzino risponde, a titolo di colpa grave, dei furti verificatisi, senza effrazione, ad opera di ignoti. (Corte dei Conti, sez. I, 17 ottobre 2001 n. 300/A).

È affermata la responsabilità, in parti uguali, per colpa grave del DSGA (per insufficiente cautela nella conservazione della chiave dell'armadio blindato e per mancato versamento delle somme ivi custodite) e del DS (per aver omesso di adottare un sistema legale e prudente nella gestione dei fondi) per il danno subito dall'Amministrazione di appartenenza a seguito del furto di denaro ad opera di ignoti. (Corte dei Conti Appello 28 gennaio 2005 n. 56).

Il segretario di una scuola che abbia custodito somme notevoli, di spettanza dell'Istituto, in una cassaforte, lasciando le relative chiavi in un cassetto aperto, è responsabile, in caso di furto, di danno erariale per leggerezza e colpa grave. (Corte dei Conti I sez. 28 marzo 1994 n. 73).

Il Direttore SGA non può delegare la sua funzione di consegnatario; ad ogni modo nulla vieta, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle Istituzioni scolastiche statali l'adozione di formule organizzative più articolate, soprattutto in presenza di una pluralità di plessi con la possibilità di individuare uno o più soggetti che possano ricoprire una funzione ausiliaria (c.d. "consegnatari ausiliari") per la gestione e la vigilanza dei soli beni mobili in uno o, eventualmente, più plessi finitimi. Tuttavia, anche in presenza di consegnatari ausiliari, la gestione dei beni è e resta unica, incentrata in capo al Direttore. Per quel che concerne il procedimento di nomina dei consegnatari ausiliari il conferimento dell'incarico va affidato dal Direttore su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico.

D.Lgs n. 196 del 2003 – Codice Privacy

Figure responsabili ai fini privacy:

D.S. – titolare del trattamento dati
DSGA – responsabile del trattamento dati

Comunicazione e diffusione dei dati (pubblicazione sul sito): necessità di norma di legge e regolamento > principio di indispensabilità

Illecito trattamento dati: responsabilità civile, penale e amministrativa

Sanzioni specifiche previste dal Codice Privacy.

Responsabilità di risultati – lo stato dell'arte

La responsabilità dirigenziale (configurabile come "responsabilità di risultato" il cui apprezzamento è demandato alle specifiche procedure valutative) configura una tipica tipologia del regime delle responsabilità posta in capo a tutti i dirigenti delle amministrazioni pubbliche

- CCNL del 19.05.2010, art. 13: la responsabilità dirigenziale "viene accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente".

- d.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009: piano delle performance > manca la normativa di attuazione per le scuole

Responsabilità di risultati – lo stato dell'arte

Con il progetto VALeS - di durata triennale - si intende definire un modello valutativo che possa fornire indicazioni utili per la definizione del futuro Sistema Nazionale di Valutazione.

In tale percorso sono organicamente inserite la valutazione delle scuole e la valutazione del dirigente scolastico, al fine di definire in modo integrato il piano di miglioramento della scuola e gli obiettivi di risultato della dirigenza scolastica.

Bibliografia

L. Capaldo - L.Paolucci, Il diritto per il dirigente scolastico, Spaggiari , 2012

Bergantini, La Contabilità di segreteria, (a cura di M. Paladini), Spaggiari, 2013

Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini, Spaggiari

Avv. Fabio Paladini

Per info e comunicazioni:
info@italiascuola.it
www.italiascuola.it